



COMUNE DI UDINE

Udine, 15 ottobre 2018

COMUNE DI UDINE



PI/A 0004821

del 15/10/2018

ORDINANZA N° 54

OGGETTO: Palasport Primo Carnera. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi art. 54, co.4 e 6 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'impianto sportivo "Primo Carnera" viene utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni sportive varie, anche di una certa rilevanza, tra cui il campionato di Basket;
- che la Questura di Udine, con lettera prot. Cat A.4/2017 Gab. datata 05 ottobre 2017 (Prot. U.T.I. GEN-GEN-2017-40724) ha richiesto di valutare l'emissione di provvedimento finalizzato al "divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità";
- che la determinazione 14/2010 del 17 marzo 2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive recita "all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata è vietato introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore";
- che si ritiene compatibile con le condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo e comunque dell'area in questione la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, comunque con gradazione fino a 5°, consentendone la somministrazione o la vendita in contenitori cartacei o di plastica leggera;
- che si reputa necessario provvedere in merito con l'emissione di specifico provvedimento atto a prevenire potenziali pericoli per la sicurezza urbana dei luoghi ove avverranno le manifestazioni;
- che, in ogni caso, i provvedimenti del Sindaco possono essere solamente di natura contingibile ed urgente, per cui devono essere emessi in relazione ad una specifica situazione delimitata nel tempo;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 successivamente convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce in capo al Sindaco il potere di adottare provvedimenti per tutelare la sicurezza urbana, e tenuto conto della novellata formulazione dello stesso che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 in data 7 aprile 2011, prevede come l'emissione di apposita ordinanza in materia di sicurezza urbana sia possibile solamente per motivi contingibili ed urgenti;

Visto l'art. 54, c. 6 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista l'art. 68 c. 4 della L.R. del 5 dicembre 2009, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande);

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 che specifica le materie sulle quali sia possibile l'emissione di ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscano i fenomeni di violenza, ovvero i comportamenti che possano danneggiare il patrimonio pubblico e privato, che ne impediscano la fruibilità o che rechino intralcio alla pubblica viabilità;

Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto quanto sopra considerato e richiamato;

ORDINA

1. in occasione delle manifestazioni sportive del giorno **21 ottobre 2018**, all'interno del Palasport Carnera e sulle aree ad esso afferenti è vietata la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche con gradazione superiore a 5°;
2. in occasione delle manifestazioni sportive del giorno **21 ottobre 2018**, all'interno del Palasport Carnera e sulle aree a questo afferenti, è vietata la vendita di bevande di qualsiasi tipo in lattina o in bottiglia anche di plastica, consentendo invece la somministrazione in bicchieri di carta o plastica leggera o in contenitori cartacei;

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicheranno, fatti salvi i comportamenti costituenti reato, i principi e le procedure previste dalla legge n. 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito della sanzione edittale stabilita dall'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e quindi da 25 Euro a 500 Euro, con immediata sospensione dell'attività illecita.

La mancata cessazione dell'attività, intimata al momento del controllo da parte degli organi di polizia, costituirà violazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza a:

Questura
Comando Provinciale Carabinieri di Udine
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Udine
Polizia Locale di Udine

La notificazione della stessa all'Associazione Amici Pallacanestro Udinese GSA.

Gli organi di cui all'art. 13 della L. 689/81, eventualmente coadiuvati dalla Forza Pubblica, e in generale gli organi di polizia, provvederanno al rispetto ed esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio (on line) del Comune di Udine per 180 giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 gg. al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato per i soli vizi di legittimità.-

IL SINDACO

Pietro Fontanini

